CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA VEICOLI TERMICI NUOVI ALPINE DA PRATICARE ALLA CLIENTELA

Articolo 1 - ORDINAZIONI

La sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte dell'acquirente (di seguito denominato "cliente") deve essere contestualmente accompagnata, a garanzia degli obblighi da lui assunti, dal versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria infruttifera nella misura indicata nell'ordine stesso e comunque non superiore al 20% del prezzo di listino del veicolo.

Soltanto nel caso in cui il veicolo abbia delle caratteristiche particolari (quali ad esempio la guida a destra), tale misura può essere elevata fino al 30%.

Fatto salvo ogni altro diritto di legge in capo al venditore, detta somma resterà acquisita dal venditore a titolo di indennizzo nel caso di recesso del cliente fuori dai casi previsti nel successivo articolo 10. Altrimenti sarà imputata in conto della prestazione dovuta dal cliente in adempimento del contratto. In caso di recesso ingiustificato del venditore, questi dovrà restituire al cliente il doppio della somma, da quest'ultimo versata.

Qualora non sia versata una caparra confirmatoria, se il cliente recede al di fuori dei casi previsti nel successivo articolo 10, egli sarà tenuto a corrispondere al venditore, a titolo di penale, una somma pari al 20% del prezzo di listino del veicolo in oggetto, così come indicato nell'ordine di acquisto del veicolo sottoscritto dal cliente medesimo. Nel caso in cui il recesso ingiustificato sia posto in essere dal venditore quest'ultimo sarà tenuto a versare al cliente, a titolo di penale, una somma pari al 20% del prezzo di listino del veicolo in oggetto.

L'ordine del cliente è da ritenersi vincolante per il venditore solo in presenza dell'accettazione scritta da parte di quest'ultimo. È escluso che l'accettazione possa provenire dai segnalatori, procacciatori e da intermediari in genere, i quali non hanno alcun potere di rappresentanza del venditore. La mancata accettazione dell'ordine comporta solamente la restituzione al cliente della caparra confirmatoria, con l'esclusione di ogni altra pretesa.

Articolo 2 - PREZZO

Il prezzo di vendita "chiavi in mano" è indicato nei listini del venditore in vigore alla data di sottoscrizione del contratto.

Il prezzo di listino "chiavi in mano" resterà invariato sino alla data di consegna, ad eccezione di eventuali modifiche, per:

a) disposizioni legislative o amministrative successive alla data di sottoscrizione del contratto, che comportino aggravi di tributi e nuovi oneri comunque collegati con la compravendita, l'immatricolazione e la trascrizione al P.R.A.;
b) modifiche richieste successivamente dal cliente, che siano accettate dal venditore.

Per prezzo "chiavi in mano" deve intendersi il prezzo del veicolo comprensivo dell'IVA, delle spese di trasporto, di preparazione del veicolo per la sua messa su strada, di tutti gli oneri, imposte, tasse e quant'altro necessario alla immatricolazione e trascrizione al P.R.A., ad esclusione delle ulteriori imposte determinate sulla base della residenza del cliente e del contributo ambientale pneumatici fuori uso (P.F.U.).

Articolo 3 - PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati in favore del venditore integralmente prima della immatricolazione del veicolo. Con il pagamento del prezzo il venditore rilascerà la regolare documentazione fiscale contenente i dati identificativi del veicolo venduto e contestualmente il cliente acquisterà la proprietà del veicolo stesso.

Ove il cliente non ne abbia conseguito subito il possesso per esigenze di immatricolazione o per altra causa, il venditore ne assumerà gratuitamente la custodia fino alla consegna al cliente.

Articolo 4 - CONSEGNA

La consegna del veicolo avverrà presso i locali di esercizio del venditore, salvo diversa pattuizione scritta. Il cliente dovrà ritirare il veicolo entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del venditore della messa a disposizione del veicolo (identificato con il numero di telaio), contenente l'invito a regolare preliminarmente il prezzo.

Decorsi i 40 giorni, il mancato ritiro del veicolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento del cliente e la somma versata di cui al precedente Art. 1 resterà acquisita dal venditore a titolo di penale (anche a fronte dell'onere di dover rivendere un veicolo oggetto di precedente caratterizzazione da parte dell'ordinante, nonché degli oneri e responsabilità conseguenti all'indebito prolungamento del deposito e della custodia del veicolo), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

La data di consegna (intesa anche come ritiro da parte del cliente) coinciderà con quella riportata nella Scheda "La consegna del vostro veicolo" sottoscritta dal cliente e dal venditore.

Articolo 5 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 130, comma 1 del D. Lgs. 206/2005 e s.m.i., hanno valore indicativo e non sono vincolanti per il venditore i dati contenuti in opuscoli o pubblicazioni informative, che comunque fanno fede sino alla data della loro pubblicazione. Pertanto, al cliente, che ne dà atto per iscritto con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto, viene mostrato e/o illustrato il veicolo cui si riferisce l'ordine, onde integrare/rettificare le informazioni contenute in detti opuscoli o pubblicazioni, per come attestato nell'ordine di acquisto.

Sono vincolanti per il venditore le caratteristiche tecniche del veicolo attestate nel certificato di omologazione garantite dal produttore con il relativo certificato di conformità.

Le etichette, il materiale tecnico-promozionale e la scheda informativa prodotto degli pneumatici montati sul veicolo oggetto dell'ordine di acquisto, ai sensi del Reg. UE 2020/740 sono stati forniti al cliente, che ne dà atto per iscritto con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto, precedentemente alla sottoscrizione dell'ordine medesimo. La marca ed il tipo di pneumatici di cui il veicolo oggetto dell'ordine di acquisto sarà effettivamente equipaggiato, saranno comunicati al cliente al momento della consegna del veicolo, non essendo possibile comunicarlo prima a causa di limitazioni legate all'approvvigionamento dai fornitori. Il venditore consegnerà il veicolo equipaggiato con gli pneumatici della marca e del tipo montati dal produttore.

Le funzionalità del contenuto digitale del veicolo, l'interoperabilità con hardware/software nonché le misure applicabili di protezione, ove previste, sono indicate sul sito www.alpinecars.it.

Il cliente dà atto di avere ricevuto tutte le informazioni relative ai servizi connessi di cui alle "Condizioni Generali di utilizzo" e "Condizioni Particolari di Utilizzo" e alle "Condizioni Generali di utilizzo del Servizio Connesso di Manutenzione" con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

Articolo 6 – RICAMBI - CONDIZIONI DELL'ASSISTENZA POST-VENDITA E DEI SERVIZI POST-VENDITA

La fornitura dei ricambi sarà assicurata per il periodo previsto dal produttore, cioè 10 anni dalla data in cui viene a cessare la costruzione di un modello. L'ordine e l'acquisto dei ricambi può essere effettuato presso i membri della Rete di assistenza Alpine.

I tempari e/o i listini relativi alle parti di ricambio e/o agli interventi di assistenza postvendita ed ai servizi postvendita sono quelli in vigore presso i membri della Rete di Assistenza Alpine al momento della richiesta dell'intervento e/o del servizio.

Articolo 7 - GARANZIE

7.1 – GARANZIA LEGALE

La garanzia oggetto del presente art. 7.1, è prestata dal venditore in conformità agli artt.128 e seguenti del D.Lgs. 206/05 e s.m.i..

La garanzia riguarda ogni difetto di conformità del veicolo al contratto di vendita nonché, fatto salvo quanto disposto dal precedente Art. 5, alle dichiarazioni pubbliche (ivi incluse quelle contenute nelle Schede "Garanzia - Manutenzione", "Informazioni sulla Garanzia ALPINE" e nel Libretto "Istruzioni" di cui al successivo Art. 7.3) sulle caratteristiche specifiche del bene compravenduto fatte dal venditore, dal produttore, direttamente o tramite agente o rappresentante**.**

Le caratteristiche tecniche e funzionali del veicolo sono assicurate dal suo utilizzo in conformità:

– alle istruzioni d'uso e manutenzione contenute nella predetta Scheda "Informazioni sulla Garanzia ALPINE", nel predetto Libretto "Istruzioni", nonché in qualsiasi altro documento che preveda raccomandazioni specifiche per l'uso e la manutenzione del veicolo, secondo le personalizzazioni scelte dal cliente e/o dall'uso del veicolo, del cui contenuto il cliente attesta di aver preso conoscenza;
– alle condizioni ed alle finalità a cui sono abitualmente adibiti beni del medesimo tipo.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il cliente era stato specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del veicolo si discosta da quelle promesse ed egli abbia espressamente e separatamente accettato tale scostamento o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal cliente. La garanzia si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui il veicolo presenti difetti di conformità esistenti al momento della consegna del veicolo e che si dovessero manifestare entro il termine di ventiquattro mesi da tale data di consegna. Gli interventi eseguiti in conseguenza della garanzia non possono prolungare la durata della garanzia stessa.

Il Produttore è di diritto proprietario dei pezzi sostituiti a titolo di garanzia o a seguito di campagne di richiamo o interventi commerciali.

Se durante il periodo di garanzia il veicolo cambia proprietario, la garanzia sussiste anche per il nuovo proprietario.

Per ottenere le prestazioni di riparazione in garanzia ai sensi del presente articolo 7.1, il cliente è tenuto a presentare la Scheda "Garanzia - Manutenzione" debitamente compilata munita del timbro apposto dal venditore del veicolo, con la data di consegna del veicolo, nonché idonea documentazione contenente i timbri apposti da officine, comprovanti l'effettuazione dei regolari controlli/manutenzioni ai chilometraggi previsti dal produttore, il rispetto di tempi di lavorazione, l'utilizzo di ricambi e i lubrificanti di pari qualità e nelle medesime quantità previste dal programma di manutenzione del Produttore.

A tal fine, il cliente dovrà presentare il suo veicolo al venditore o presso qualsiasi altra officina agli intervalli temporali indicati nella Scheda "Garanzia - Manutenzione".

Dopo l'esecuzione dei controlli, il riparatore interessato apporrà idonea documentazione il suo timbro nelle caselle corrispondenti, indicando la data ed il chilometraggio esatto dell'intervento.

Tutti gli interventi di riparazione in garanzia dovranno essere eseguiti presso l'officina del venditore. Resta fermo che tutte le operazioni di riparazione (non in garanzia), controllo e manutenzione potranno essere effettuate, a discrezione del cliente, sia presso l'officina del venditore, sia presso un'officina indipendente.

In tale ultimo caso la garanzia decade con riferimento alle non conformità relative agli elementi oggetto delle predette operazioni di riparazione, controllo e manutenzione, ove tali operazioni non siano eseguite in maniera corretta.

La garanzia non copre, ed il venditore si considera liberato da ogni responsabilità, le non conformità derivanti dalle seguenti circostanze:

– se il veicolo è stato usato in condizioni e/o per finalità diverse da quelle a cui sono abitualmente adibiti beni del medesimo tipo (es.: sovraccarico o partecipazione a competizioni sportive di qualsiasi natura o utilizzo su circuiti automobilistici);
– se sul veicolo sono state effettuate delle modifiche non previste dal produttore, oppure quando il cliente ha provveduto autonomamente a sostituire Parti di Ricambio ALPINE con altre non fornite e distribuite dalla RENAULT SAS;
– se il veicolo non ha avuto una regolare manutenzione e particolarmente se non sono state seguite le istruzioni contenute nel Libretto "Istruzioni", nella Scheda "Garanzia - Manutenzione" nonché in qualsiasi altro documento che preveda raccomandazioni specifiche per l'uso e la manutenzione del veicolo, secondo le personalizzazioni scelte dal cliente e/o dall'uso del veicolo.

Inoltre, la garanzia non copre:

– le conseguenze indirette di un eventuale difetto (mancato utilizzo, durata dell'immobilizzo, ecc.);
– gli elementi del veicolo che sono stati oggetto di una trasformazione non autorizzata dal produttore (tramite il venditore) nonché le conseguenze (deterioramento, usura prematura, alterazioni, ecc…) della trasformazione stessa sugli altri pezzi o organi del veicolo stesso;
– le spese relative alla manutenzione, ivi comprese quelle sostenute dal cliente conformemente alle prescrizioni della relativa Scheda "Garanzia - Manutenzione";
– i materiali di consumo;
– la sostituzione di pezzi sottoposti ad usura normale conseguentemente all'utilizzo del veicolo ed al suo chilometraggio;
– i danni derivanti da una cattiva manutenzione del veicolo, in particolare quando i termini degli interventi periodici previsti nella predetta documentazione non sono stati rispettati;
– i deterioramenti provocati da cause esterne quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  – incidenti, urti, graffi, rigature, proiezioni di ghiaia o di altri corpi solidi, grandine;
  – ricadute da ricollegare ad un fenomeno di inquinamento atmosferico, agenti vegetali quali resina, di origine animale quali guano di uccelli, agenti chimici;
  – i danni causati dal trasporto di beni e/o persone in maniera non conforme alle indicazioni del Libretto "Istruzioni" o comunque all'uso abituale del veicolo;
  – l'utilizzo di carburante alterato o non conforme alle specifiche tecniche previste. Ove vi sia il sospetto che determinati deterioramenti siano stati provocati dall'utilizzo di carburante alterato o comunque non conforme alle specifiche tecniche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilizzo di carburante contenente cloro), potrà essere richiesto al cliente di fare eseguire, senza costi per lo stesso, le analisi del carburante lo svolgimento delle analisi necessarie per l'accertamento della composizione del carburante ad una società terza indipendente ed in contraddittorio con il cliente. Ove l'esito di dette analisi confermasse la alterazione/non conformità del carburante, il costo delle suddette analisi, la cui entità sarà previamente comunicata al cliente, dovrà essere integralmente rimborsato dallo stesso. Resta, in ogni caso, fermo quanto sopra previsto in tema di (mancata) copertura della garanzia per i danni provocati dall'utilizzo di carburante alterato o comunque non conforme alle specifiche tecniche previste
  – il montaggio di accessori non omologati dal produttore;
  – il montaggio di accessori omologati dal produttore ma installati senza rispettare le prescrizioni definite da questo ultimo;
  – i danni causati da avvenimenti di forza maggiore quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fulmine, incendio, inondazioni, terremoti, guerre, sommosse ed attentati.

Anche in tutti i predetti casi di mancata copertura della garanzia il venditore si considera liberato da ogni responsabilità.

In caso di “Veicoli Allestiti” non provenienti dalle fabbriche ALPINE e con riferimento agli allestimenti, nonché a quelle parti del veicolo modificate da tali allestimenti e/o il cui corretto funzionamento è determinato dal corretto funzionamento degli allestimenti medesimi, gli interventi di riparazione garantiti dal venditore potranno essere effettuati esclusivamente presso i Centri di Assistenza dell’Allestitore indicati dal venditore medesimo.
Quanto previsto nel presente Art. 7.1 in termini di garanzia legale si applica anche alle Parti di Ricambio ALPINE fornite e distribuite dalla RENAULT SAS ed acquistate dal cliente presso il venditore.

7.2 GARANZIA CONVENZIONALE
Fermi ed impregiudicati i diritti previsti e descritti all’Art. 7.1 che precede, di cui il cliente è titolare, il venditore assume nei confronti del cliente una garanzia convenzionale ulteriore, costituita dagli impegni qui di seguito specificati, senza che ciò comporti per il cliente alcun costo supplementare. La presente garanzia convenzionale si applica presso i membri della Rete di Assistenza ALPINE in Italia e – salvo limitazioni espressamente di seguito previste – nei Paesi indicati sul sito www.alpinecars.it.
Tutti gli interventi di riparazione in garanzia a carico della RENAULT ITALIA dovranno essere eseguiti presso l’officina del venditore o comunque presso un’officina appartenente alla Rete di Assistenza Alpine, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo A). Resta fermo che tutte le operazioni di riparazione controllo e manutenzione potranno essere effettuate presso l’officina del venditore o comunque presso un’officina appartenente alla Rete di Assistenza Alpine o indipendente rispetto a tale Rete. In tale ultimo caso, la garanzia decade con riferimento alle non conformità relative agli elementi oggetto delle predette operazioni di riparazione controllo e manutenzione, ove tali operazioni non siano eseguite in maniera corretta.
La garanzia convenzionale di cui al presente Art. 7.2 non si applica in caso di “Veicoli Allestiti” non provenienti dalle fabbriche ALPINE e con riferimento agli allestimenti, nonché a quelle parti del veicolo modificate da tali allestimenti e/o il cui corretto funzionamento è determinato dal corretto funzionamento degli allestimenti medesimi.

A) GARANZIA COSTRUTTORE
A.1) Il venditore garantisce che le prestazioni in garanzia previste dal precedente Art. 7.1 potranno essere fornite anche da qualsiasi membro della Rete di Assistenza ALPINE nei medesimi termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di cui al detto Art. 7.1, fatta eccezione per la sostituzione dell’intero veicolo o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di compravendita, che il cliente potrà chiedere soltanto al venditore, laddove ne ricorrano gli estremi ai sensi del predetto D. Lgs. n. 206/05 e s.m.i.. La presente garanzia ha le medesime decorrenza e durata di quella di cui al predetto Art. 7.1.

A.2) Qualora il veicolo non abbia ancora raggiunto il limite di 100.000 km di percorrenza allo scadere del 24mo mese dalla data di immatricolazione iniziale del veicolo, la durata di tale garanzia di cui al precedente art. 7.1 e quella di cui al precedente punto A.1) si considereranno estese sino al raggiungimento di tale limite chilometrico o, comunque, sino al termine massimo del 36mo mese dalla data di immatricolazione iniziale del veicolo, laddove il raggiungimento del limite chilometrico non si sia verificato entro tale termine.

B) GARANZIA ANTICORROSIONE
Il venditore garantisce per 12 (dodici) anni a decorrere data di consegna del veicolo, che figura nella Scheda “La consegna del vostro veicolo” la carrozzeria ed il sottoscocca (compreso il supporto motore) contro la perforazione della lamiera dall’interno a causa della corrosione provocata da un difetto di fabbricazione, di materiale o di applicazione dei prodotti di protezione.
La Garanzia Anticorrosione comporta esclusivamente la riparazione o la sostituzione degli elementi che presentano la perforazione della lamiera, derivante da un difetto relativo alla fabbricazione, al materiale o all’applicazione dei prodotti di protezione.
L’applicazione della garanzia Anticorrosione è subordinata ai controlli della carrozzeria e della scocca. Questi controlli devono essere effettuati ai chilometraggi indicati nella scheda “Garanzia - Manutenzione” ed almeno una volta ogni due anni. Il programma di manutenzione periodica include questi controlli.
Al momento del controllo, il cliente deve verificare che l’officina a cui si è rivolto abbia correttamente rilasciato l’attestazione di avvenuto controllo della carrozzeria e della scocca, convalidando in questo modo la durata della garanzia Anticorrosione.
Per poter usufruire di questa garanzia, il cliente dovrà presentare la Scheda “Garanzia-Manutenzione” debitamente timbrata dal venditore, la Scheda “La Consegna del vostro veicolo” documentata con la data di consegna del veicolo e l’attestazione di avvenuto controllo Anticorrosione.
Per poter beneficiare della garanzia Anticorrosione, il cliente è tenuto a far riparare, nel minor tempo possibile, i deterioramenti, con parti di ricambio ALPINE messe in commercio dalla RENAULT SAS e sulla base delle prescrizioni di quest’ultima.
La responsabilità del venditore si limita, in ogni caso, a riportare il veicolo allo stato originario, tenuto conto della normale usura, dell'età del veicolo, del chilometraggio e del livello generale di manutenzione al momento della rimessa in efficienza.
Gli interventi eseguiti in conseguenza della garanzia non possono prolungare la durata della garanzia stessa.
Il Produttore è di diritto proprietario dei pezzi sostituiti a titolo di garanzia.
Se durante il periodo di garanzia il veicolo cambia proprietario, la garanzia sussiste anche per il nuovo proprietario.
La garanzia Anticorrosione non copre, ed il venditore si considera liberato da ogni responsabilità:
- le medesime ipotesi non coperte dalla garanzia legale per come individuate nel precedente Art. 7.1;
- gli elementi meccanici che non fanno parte integrante della carrozzeria o della scocca (cerchioni, impianti di scarico, ecc.).

C) GARANZIA VERNICIATURA
Il venditore garantisce per 3 (tre) anni, a partire dalla data di consegna del veicolo nuovo, la vernice della carrozzeria e degli elementi verniciati (retrovisori esterni, paraurti).
Questa garanzia copre la riparazione o la sostituzione gratuita degli elementi che presentano difetti di vernice (deterioramento della vernice, del trasparente, derivante da un difetto relativo alla fabbricazione, al materiale o all’applicazione).
La responsabilità del venditore si limita, in ogni caso, a riportare il veicolo allo stato originario, tenuto conto della normale usura, dell'età del veicolo, del chilometraggio e del livello generale di manutenzione al momento della rimessa in efficienza.
Per poter beneficiare della garanzia Verniciatura, il cliente è tenuto a far riparare i deterioramenti, con parti di ricambio ALPINE messe in commercio dalla RENAULT SAS e sulla base delle prescrizioni di quest’ultima.
Il cliente presenterà la Scheda “Garanzia - Manutenzione” e la Scheda “La Consegna del vostro veicolo”, debitamente compilata con la data di consegna del veicolo, per giustificare il diritto all’applicazione della garanzia.
Gli interventi eseguiti in conseguenza della garanzia non possono prolungare la durata della garanzia stessa.
I pezzi sostituiti a titolo della garanzia Verniciatura diventano di diritto di proprietà del Produttore.
Se durante il periodo di garanzia il veicolo cambia proprietario, la garanzia sussiste anche per il nuovo proprietario.
La garanzia Verniciatura non copre, ed il venditore si considera liberato da ogni responsabilità, le medesime ipotesi non coperte

dalla garanzia legale per come individuate nel precedente Art. 7.1.

D) ALPINE ASSISTANCE
Per tutta la durata della garanzia legale di cui al precedente Art. 7.1, i veicoli ALPINE beneficiano dei servizi denominati "ALPINE Assistance".
Tuttavia, qualora il veicolo non abbia ancora raggiunto il limite di 100.000 km di percorrenza allo scadere del 24mo mese dalla data di immatricolazione iniziale del veicolo, la durata della garanzia "ALPINE Assistance" si considererà estesa sino al raggiungimento di tale limite chilometrico o, comunque, sino al termine massimo del 36mo mese dalla data di immatricolazione iniziale del veicolo, laddove il raggiungimento del limite chilometrico non si sia verificato entro tale data.

Il cliente per poter usufruire della predetta garanzia convenzionale deve contattare Alpine Assistance:
- tramite il percorso digitale attivabile dal sito Alpine https://www.alpinecars.it/contatto.html o tramite applicazione My Alpine (attivo solo per le prestazioni "Traino" e "Officina Mobile (Dépannage)", da effettuarsi su strade urbane ed extraurbane, con esclusione delle autostrade);
- telefonicamente chiamando il numero:

  - **800 999 920** numero verde valido dall'Italia
  - **+39 02 24128 707** numero valido dall'estero.

La Centrale Operativa è attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Attivazione delle prestazioni:
Prima di chiamare Alpine Assistance, il cliente dovrà procurarsi le seguenti informazioni per usufruire di un servizio migliore:
- **Identificazione del veicolo**: numero di telaio indicato sul libretto di circolazione e targa.
- **Luogo preciso dell'inconveniente**: città, via e numero civico.
  - **Numero Telefonico** dove il cliente può essere contattato.

Beneficiari:
Il cliente o il conducente autorizzato, nonché i passeggeri che lo accompagnano a titolo gratuito, fino a concorrenza del n. di posti indicati sul documento unico di circolazione e proprietà del veicolo, beneficiano gratuitamente dell'assistenza alle condizioni definite di seguito.

Sono esclusi, in ogni caso, dal beneficio delle "PRESTAZIONI COMPLEMENTARI GARANTITE DA ALPINE ASSISTANCE":
- i veicoli venduti ad aziende di noleggio a breve e lunga durata;
- i veicoli adibiti a taxi o ad attività di autoscuola;
- i "Veicoli Allestiti" provenienti dalle fabbriche Alpine.

Condizioni:
Il servizio Alpine Assistance è valido anche in caso di variazione della proprietà del veicolo.
In caso di guasto coperto da garanzia legale, Alpine Assistance organizza e prende in carico le prestazioni sotto riportate ai paragrafi "PRESTAZIONI ALPINE ASSISTANCE" e "PRESTAZIONI COMPLEMENTARI GARANTITE DA ALPINE ASSISTANCE", nei termini ed alle condizioni ivi precisate.
In caso di foratura, esaurimento batteria, rottura/perdita chiavi, errore/esaurimento carburante, rottura luci e/o tergicristalli Alpine Assistance organizza e prende in carico esclusivamente le prestazioni sotto riportate al paragrafo "PRESTAZIONI ALPINE ASSISTANCE", nei termini ed alle condizioni ivi precisate

ATTENZIONE: Alpine Assistance non prende in carico le spese effettuate dal cliente senza accordo preventivo.

Alpine Assistance è il servizio che offre in caso di difficoltà una risposta pronta e attenta alle esigenze di mobilità del cliente, offrendo assistenza stradale, traino, proseguimento del viaggio, spese di albergo, recupero del veicolo riparato e veicolo in sostituzione.
È sufficiente chiamare i numeri sopraindicati e la Centrale Operativa Alpine Assistance, attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24, offrirà un intervento efficace e rapido in tutta Italia e negli altri Paesi indicati nel sito www.alpinecars.it.

PRESTAZIONI ALPINE ASSISTANCE
Officina Mobile (Dépannage)
Il servizio di Officina Mobile (Dépannage) offre la riparazione sul luogo di immobilizzo del veicolo.
Qualora a seguito di guasto (e non di incidente), foratura, errore/esaurimento carburante, esaurimento batteria, rottura luci e/o tergicristalli il veicolo risulti immobilizzato, la Centrale Operativa valuterà l'entità ed il tipo di inconveniente; se lo stesso risulterà risolvibile sul posto, la Centrale Operativa verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove l'inconveniente si è verificato e la invierà sul luogo.
Se durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di risolvere l'inconveniente, l'Officina Mobile procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Traino".
Il cliente non sopporterà i costi di manodopera.
Tuttavia, qualora l'inconveniente comporti la sostituzione di una parte di ricambio e tale sostituzione non sia coperta da una forma di garanzia applicabile al cliente, i costi (ivi incluso il costo della manodopera) di tale sostituzione restano a carico del cliente medesimo.

Traino
Qualora in seguito a guasto (e non incidente), errore/esaurimento carburante, rottura/perdita chiavi esaurimento batteria e rottura luci e/o tergicristalli, il veicolo risulti immobilizzato:
- in Italia o in uno dei Paesi indicati sul sito www.alpinecars.it in cui è presente un punto di assistenza della Rete di Assistenza Alpine, la Centrale Operativa procura direttamente al cliente, tenendo a proprio carico i costi sostenuti per l'invio, il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto della Rete di Assistenza Alpine. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti della Rete di Assistenza Alpine, il veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato il giorno lavorativo successivo al punto dela Rete di Assistenza Alpine più vicino, con costi a carico della Centrale Operativa. In caso di chiusura prolungata del punto della Rete di Assistenza Alpine più vicino, il veicolo verrà trasportato al successivo punto della Rete di Assistenza Alpine più vicino aperto;
- in uno dei Paesi in cui non è presente un punto della Rete di Assistenza Alpine, la Centrale Operativa procura direttamente al cliente, tenendo a proprio carico i costi sostenuti per l'invio, il mezzo di soccorso per trasportare il veicolo in Italia o nel Paese più vicino in cui è presente un punto della Rete di Assistenza Alpine, previa apposita verifica degli orari di apertura.

Qualora in seguito a foratura ed errore/esaurimento carburante il veicolo risulti immobilizzato in Italia ed in uno dei Paesi indicati sul sito www.alpinecars.it(indipendentemente se esista un punto di Assistenza Alpine), la Centrale operativa procura direttamente al cliente, tenendo a proprio carico i costi sostenuti per l'invio, il mezzo di soccorso per trasportare il veicolo, a seconda del tipo di inconveniente, al più vicino gommista o alla più vicina stazione di servizio o al luogo di residenza del cliente.

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI GARANTITE DA ALPINE ASSISTANCE

Nel solo caso di guasto (e non, quindi, di incidente, foratura, rottura/perdita chiavi, errore/esaurimento carburante ed esaurimento batteria, rottura luci e/o tergicristalli), non risolvibile entro 4 (quattro) ore lavorative, come da tempario ufficiale ALPINE, e/o comunque, entro la medesima giornata lavorativa, il beneficiario potrà accedere alle seguenti prestazioni.

Le prestazioni di cui alle successive lettere a), c) e d) sono alternative tra di loro.
La prestazione di cui alla lettera b) è cumulabile solo con la prestazione di cui alla lettera a).
La prestazione di cui alla lettera e) non è cumulabile con alcuna delle prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

a) Proseguimento del viaggio sino al luogo di destinazione o rientro alla propria residenza

Qualora il veicolo resti immobilizzato sul posto ad oltre 50 km dal luogo di residenza (inteso come luogo stabile di dimora) del cliente la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro del cliente e degli eventuali passeggeri trasportati o il proseguimento del viaggio, prenotando un biglietto aereo di sola andata in classe business o ferroviario o marittimo di sola andata in prima classe oppure inviando un taxi.

La Centrale Operativa, relativamente all'invio di un taxi, terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 100,00 (cento/00) IVA inclusa, per evento.

b) Recupero del veicolo riparato

Qualora il cliente abbia usufruito della prestazione "Proseguimento del viaggio sino al luogo di destinazione o rientro alla propria residenza", la Centrale Operativa prenota al cliente un biglietto aereo di sola andata in classe Business o un biglietto ferroviario o marittimo di sola andata in prima classe per consentire il recupero del veicolo o provvede ad inviare un taxi. Nel solo caso di utilizzo del taxi, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di Euro 100,00 (cento/00) IVA inclusa per Evento.

c) Spese di albergo

Qualora il veicolo resti immobilizzato sul posto ad oltre 50 km dal luogo di residenza (inteso come luogo stabile di dimora) del cliente e si renda necessaria una sosta per una o più notti, ALPINE Assistance organizza e prende in carico le spese di albergo e prima colazione per il cliente e per i passeggeri trasportati nei limiti dei posti massimi indicati nel documento unico di circolazione e proprietà del veicolo, in un hotel selezionato da ALPINE Assistance, per tutta la durata dell'immobilizzo del veicolo, fino ad un massimo di tre notti.

d) Veicolo di sostituzione

Qualora il veicolo resti immobilizzato, la Centrale Operativa metterà a disposizione del cliente un veicolo, preferibilmente elettrico, tipo "Mégane E-Tech Electric" o "Austral" fino a 5 giorni (estesi fino ad un massimo di 7, ove nel computo dei giorni siano estesi il sabato e la domenica e/o festività), a chilometraggio illimitato.
In caso di guasto coperto da garanzia che non comporti necessariamente l'immobilizzo del veicolo, ma richieda comunque un intervento superiore a 1 ora di manodopera come da tempario ALPINE, dietro appuntamento, ALPINE si impegna a mettere a disposizione del cliente un veicolo di sostituzione secondo le seguenti modalità:

- il cliente dovrà prendere appuntamento almeno 48 ore prima dell'intervento previsto;
- il cliente dovrà esplicitamente richiedere un veicolo di sostituzione quando fissa l'appuntamento presso la rete ALPINE;
- la durata della prestazione - Veicolo di Sostituzione - non potrà superare la durata dell'immobilizzo del veicolo del cliente e non potrà comunque superare i 5 giorni;
- il veicolo dovrà essere restituito presso l'organismo che lo ha concesso.

La prestazione del veicolo di sostituzione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Poiché la presente prestazione può essere erogata attraverso organizzazioni di autonoleggio, la prestazione stessa è condizionata dalla disponibilità locale di autovetture da parte di dette organizzazioni e dall'orario di apertura dei loro uffici. In detti casi, si precisa che il veicolo sostitutivo deve essere utilizzato dal cliente in conformità alle condizioni generali di noleggio delle organizzazioni di autonoleggio sopra indicate.

Qualora il cliente usufruisca della prestazione "Veicolo di Sostituzione" ma il veicolo sostitutivo non sia presente nel Punto di Assistenza della Rete Alpine, la Centrale Operativa, ove richiesto dal cliente, provvede ad organizzare lo spostamento del cliente presso il luogo di ritiro del veicolo in sostituzione mediante l'utilizzo di un taxi con una partecipazione alle spese fino ad un massimo di € 100,00 (cento/00) IVA inclusa.

A carico del cliente restano le spese di alimentazione/carburante e le assicurazioni non obbligatorie per legge (penalità risarcitoria danni e furto, costi di eventuali ed ulteriori servizi facoltativi) nonché le eventuali cauzioni che potrebbero essere richieste dalle organizzazioni di autonoleggio e che dovranno essere corrisposte direttamente dal cliente tramite carta di credito di proprietà dello stesso.

e) Consegna del veicolo al termine della riparazione

Qualora venga effettuata una riparazione in garanzia presso un punto di Assistenza della Rete Alpine, la Centrale Operativa provvede a ritirare il veicolo riparato presso detto punto di Assistenza e a consegnarlo presso il luogo di residenza (inteso come luogo stabile di dimora) o di lavoro del cliente entro un limite di 100 km di distanza tra tale luogo di residenza o di lavoro del cliente ed il punto di Assistenza della Rete Alpine.
Il presente servizio non è effettuabile per i veicoli sprovvisti delle coperture assicurative obbligatorie per legge e/o veicoli la cui copertura assicurativa obbligatoria, seppure presente, escluda l'ipotesi di guida a terzi diversi dal proprietario dello stesso.

EFFETTI GIURIDICI ED ESCLUSIONI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI ALPINE ASSISTANCE

Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole prestazioni sopra indicate, valgono inoltre le seguenti:
1. Qualora il cliente per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
2. Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, alluvioni, o altri fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo.
3. Le prestazioni non sono dovute per veicoli che il cliente sottoponga ad uso improprio.
4. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Centrale Operativa decade qualora il cliente non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi dell'evento.
6. Ogni diritto nei confronti della Centrale Operativa deve essere esercitato dal cliente, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento che ha dato origine al diritto stesso.
7. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

7.3 - DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARANZIA, ALLA MANUTENZIONE E ALLA GUIDA DEL VEICOLO - APPLICAZIONE DELLA GARANZIA AL DI FUORI DEL PAESE DI ORIGINE.

Ogni Cliente riceve alla consegna del veicolo nuovo:
- una Scheda "Garanzia - Manutenzione";
- un Libretto "Istruzioni", ove previsto in formato cartaceo. A seconda dei modelli, il Libretto "Istruzioni" potrebbe essere rilasciato in versione esclusivamente digitale. In tale caso, esso è reperibile sul sito https://www.user-manual.alpinecars.com/it.-una Scheda "La Consegna del vostro veicolo";
- una Scheda "Informazioni sulla garanzia ALPINE".

L'applicazione delle Condizioni di Garanzia è subordinata alla presentazione della Scheda "Garanzia - Manutenzione" e della Scheda "La Consegna del vostro veicolo".
Fuori dal Paese di origine, la garanzia si applica nelle stesse condizioni del Paese di origine finché il veicolo circola e resta immatricolato nella zona di copertura geografica della garanzia (cfr. Paesi indicati sul sito www.alpinecars.it). Si precisa tuttavia che:

a) con riferimento ai Paesi con Garanzia equivalente a quella di cui al presente Art. 7, il cliente indirizzandosi ad una Officina della Rete di Assistenza Alpine, usufruirà della Garanzia sopra definita;
b) con riferimento ai Paesi con Garanzia inferiore a quella di cui al presente Art. 7, il cliente indirizzandosi ad una Officina della Rete di Assistenza Alpine, per il periodo non coperto, anticiperà l'importo della fattura e, per la parte concernente la Garanzia, si farà rimborsare, al ritorno nel Paese d'origine, dal suo venditore o dal suo riparatore ALPINE abituale, su presentazione dell'originale della fattura che gli è stata rimessa dal riparatore ALPINE straniero.

Articolo 8 - VEICOLO USATO

8.1 - VEICOLO USATO CONFERITO CON MANDATO A VENDERE

Al momento della consegna del veicolo oggetto del presente ordine, l'intestatario del veicolo usato conferirà al venditore, e quest'ultimo accetterà, il mandato a vendere il veicolo usato indicato nel frontespizio del presente ordine, il cui stato d'uso ed il valore concordato sono riportati sull'allegata scheda di perizia che fa parte integrante del presente ordine. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di conferimento o accettazione del mandato a vendere, il contratto è risolto di pieno diritto mediante semplice comunicazione scritta della parte adempiente alla parte inadempiente.
Contestualmente al conferimento del mandato a vendere, l'intestatario del veicolo usato elettrico, nel caso in cui abbia sottoscritto con la ES Mobility s.r.l. un contratto avente ad oggetto la locazione della batteria installata sul veicolo usato, dovrà fornire la prova scritta dell'anticipata cessazione di detto contratto.

8.2 - VEICOLO USATO CEDUTO CON ATTO DI VENDITA

Al momento della consegna del veicolo oggetto del presente ordine, l'intestatario del veicolo usato (sia esso termico, ibrido o elettrico) stipulerà con il venditore un atto di vendita del veicolo usato indicato nel frontespizio del presente ordine, il cui stato d'uso e il prezzo concordato sono riportati sull'allegata scheda di perizia che fa parte integrante del presente ordine.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di stipula ed esecuzione dell'atto di vendita il contratto è risolto di pieno diritto mediante semplice comunicazione scritta della parte adempiente alla parte inadempiente.
Contestualmente alla stipula dell'atto di vendita, l'intestatario del veicolo usato elettrico, nel caso in cui abbia sottoscritto con la ES Mobility s.r.l. un contratto avente ad oggetto la locazione della batteria installata sul veicolo usato, dovrà fornire la prova scritta dell'anticipata cessazione di detto contratto.

8.3 – EFFICACIA DELLA VENDITA

In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti Artt. 8.1 e 8.2 il venditore consegnerà il veicolo di cui al presente ordine non solo dopo aver ricevuto il relativo pagamento del prezzo, ma anche a condizione di aver ricevuto a sua volta in consegna il veicolo usato preso in permuta nelle condizioni indicate nella scheda di perizia , nonché, nel caso in cui abbia sottoscritto un contratto avente ad oggetto la locazione della batteria installata sul veicolo usato, la prova scritta dell'anticipata cessazione di detto contratto.

8.4 - STATO DEL VEICOLO USATO

L'intestatario del veicolo usato offerto in permuta dichiara che tale veicolo è libero da pegni, ipoteche e vincoli di qualsiasi genere, manlevando sin d'ora il venditore da qualsivoglia tipo di responsabilità connessa ai predetti eventuali pegni, ipoteche e vincoli.
Nel caso in cui l'intestatario del veicolo usato offerto in permuta abbia sottoscritto un contratto avente ad oggetto la locazione della batteria installata sul veicolo usato, dichiara di aver regolarmente e tempestivamente adempiuto a tutte le obbligazioni poste a suo carico dal predetto contratto, manlevando in tal senso il venditore e l'acquirente da qualsivoglia tipo di responsabilità connessa al predetto contratto di locazione.

Articolo 9- LIMITAZIONI

Il cliente si impegna a non usare il veicolo acquistato per uso diverso da quello a cui è destinato; a non farlo partecipare a corse, gare, concorsi, esposizioni e manifestazioni similari, senza preventivo assenso scritto del venditore e del Produttore, restando inteso che ogni responsabilità derivante da tale partecipazione è comunque ad esclusivo carico di colui che intende partecipare alla manifestazione; a non apportare modifiche alla costruzione, al funzionamento ed alla linea estetica dei prodotti.
Fatta salva ogni eventuale azione di danno, resta convenuto che l'inosservanza dei vincoli di cui sopra comporta la decadenza immediata dal diritto di garanzia, nei limiti indicati nel precedente Art. 7.

Articolo 10 – RECESSO

10.1 – Esercizio del Diritto di Recesso per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (Artt. da 52 a 59 del D. Lgs. 206/05 e s.m.i.)

Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data in cui il cliente acquisisce il possesso fisico del veicolo.
Per esercitare il diritto di recesso, il cliente è tenuto ad informare il venditore (i cui denominazione/ragione sociale, indirizzo geografico, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica

sono riportati nel presente ordine d'acquisto) della sua decisione di recedere dal contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta o posta elettronica). A tal fine il cliente può utilizzare il modulo tipo di recesso messo a disposizione del cliente al momento della consegna da parte del venditore dell'Informativa precontrattuale (fornita ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 206/05 e s.m.i.). Per rispettare il termine del recesso, è sufficiente che il cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del termine di 14 (quattordici) giorni di cui sopra. L'onere della prova relativo all'esercizio del diritto di recesso incombe sul cliente.
Una volta che il venditore ha ricevuto la comunicazione di recesso da parte del cliente, entrambe le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di seguito indicate.
Qualora sia già avvenuta la consegna del veicolo al cliente, quest'ultimo è tenuto a riconsegnarlo o a spedirlo al venditore presso l'indirizzo geografico di quest'ultimo indicato nel presente ordine, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro il termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data in cui il cliente ha comunicato al venditore la propria decisione di recedere dal contratto. Tale termine è rispettato se il cliente consegna o spedisce il veicolo prima della scadenza di detto periodo di 14 (quattordici) giorni.
La restituzione si intenderà correttamente avvenuta ove:
- insieme al veicolo il cliente restituisca tutti i documenti di pertinenza del veicolo medesimo e, ove questo fosse già stato immatricolato, quelli per il passaggio di proprietà al venditore o per l'atto di ricusazione dell'immatricolazione del veicolo; e
- entro il medesimo termine di restituzione del veicolo, il cliente sottoscriva i documenti di sua pertinenza a detto passaggio di proprietà o a detta ricusazione dell'immatricolazione del veicolo.

Il cliente è responsabile solo della diminuzione del valore del veicolo risultante da una manipolazione dello stesso diversa da quella necessaria per stabilirne la natura, le caratteristiche ed il funzionamento. I costi diretti della restituzione del veicolo sono a carico del cliente che ha esercitato il diritto di recesso. Tra tali costi diretti di restituzione rientrano anche le spese inerenti al passaggio di proprietà del veicolo al venditore o alla ricusazione dell'immatricolazione del veicolo qualora quest'ultimo sia stato già immatricolato a nome del cliente o a nome di un terzo dal cliente medesimo designato.
Il venditore, se il diritto di recesso è esercitato dal cliente conformemente alle disposizioni descritte dal presente articolo, è tenuto al rimborso di tutti i pagamenti (ivi inclusi quelli a titolo di caparra confirmatoria) effettuati dal cliente in favore del venditore, fatta eccezione per le somme a quest'ultimo versate in relazione a tutti gli oneri, imposte, tasse e quant'altro necessario alla immatricolazione e trascrizione al P.R.A. del veicolo (laddove avvenute). Il rimborso dovrà avvenire senza indebito ritardo e comunque entro 14 (quattordici) giorni dalla data in cui il venditore è informato della decisione del cliente di recedere dal contratto.
Il venditore effettuerà il rimborso tramite lo stesso mezzo di pagamento usato dal cliente per la transazione iniziale, salvo che il cliente abbia espressamente convenuto altrimenti ed a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Qualora sia avvenuta la consegna del veicolo al cliente, il predetto rimborso può essere sospeso fino alla restituzione del veicolo o fino all'avvenuta dimostrazione da parte del cliente di aver spedito il veicolo, se precedente.
Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione.

10.2 – Disciplina del recesso negli altri casi
Il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto nel caso che il ritardo nella consegna del veicolo sia superiore a 60 giorni dal termine di consegna previsto in contratto, inviando comunicazione scritta del recesso al venditore entro il termine perentorio di 7 giorni successivi al 60° giorno di ritardo.
La comunicazione di recesso deve essere spedita a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. È consentita la comunicazione di recesso con e.mail o altro mezzo scritto nel predetto termine di 7 giorni, purché confermata con raccomandata con ricevuta di ritorno nelle quarantotto ore successive.
La data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno è quella di consegna all'ufficio postale accettante e deve risultare dal timbro apposto dal medesimo.
Il recesso del cliente, una volta esercitato nel rispetto dei termini e delle condizioni che precedono, comporta la risoluzione del contratto per entrambe le parti.
Il venditore è obbligato a restituire al cliente nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di recesso, tutte le somme versate, inclusa la caparra confirmatoria.

Articolo 11 - INCARICATI DELLA VENDITA
Il venditore e i suoi eventuali ausiliari non hanno alcun potere di rappresentanza della RENAULT ITALIA S.p.A. e del costruttore; ogni loro stipulazione vincola essi soli nei confronti del cliente.

Articolo 12 - TASSE, IMPOSTE ED ALTRI ONERI
Le tasse, le imposte e gli altri oneri, compresi quelli relativi alla immatricolazione, e comunque tutti gli oneri presenti e futuri inerenti la vendita, nonché l'uso delle merci vendute, sono ad esclusivo carico del cliente.

Articolo 13 - RINVIO
Per quanto non previsto espressamente nelle presenti condizioni generali, si applicheranno le norme del Codice Civile e le norme del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05 e s.m.i.).

Articolo 14 - FORO
Per qualsiasi contestazione è competente in via esclusiva il Giudice del luogo dove ha residenza o domicilio il cliente, se ubicati nel territorio dello stato italiano, altrimenti il foro competente sarà in via esclusiva quello del venditore.

Articolo 15 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO RECLAMI
Qualsiasi reclamo potrà essere proposto:
- al venditore tramite i recapiti riportati sul frontespizio del presente ordine; o
- alla Renault Italia S.p.A. mediante l'invio di una e.mail all'indirizzo relazioni.clientela@renault.it o telefonando al numero verde 800 999 920.

Articolo 16 – ACCOUNT MYALPINE
L'account MY ALPINE permette al cliente di tracciare l'ordine del veicolo, ne semplifica ed ottimizza l'utilizzo e la manutenzione. Contestualmente all'accettazione dell'ordine, il venditore procede alla pre-compilazione dell'account MY ALPINE per il cliente.
La pre-compilazione dell'account MY ALPINE viene effettuata esclusivamente nei confronti della persona fisica i cui dati sono indicati nell'ordine di acquisto, mediante l'inserimento da parte del venditore dei seguenti dati: nome, cognome e indirizzo e-mail.
Il cliente riceverà una comunicazione a mezzo e.mail contenente il link mediante il quale completare la propria iscrizione a MY ALPINE. Per completare la propria iscrizione a MY ALPINE, il cliente è tenuto a creare una password per il proprio account, accettare le condizioni di utilizzo di MY ALPINE e prendere visione dell'informativa al trattamento dei dati personali.

Il link per completare l'iscrizione a MY ALPINE ha una validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione. In caso di mancato completamento dell'iter di iscrizione da parte del cliente entro tale termine, la pre-compilazione dell'account MYALPINE effettuata dal venditore verrà cancellata. Il cliente è comunque libero di creare il proprio account MY ALPINE, successivamente alla scadenza di validità del predetto link, mediante l'accesso web (sito o app), in ogni momento.

Articolo 17 - PRIVACY
Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, al presente ordine è allegata la relativa informativa.